



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.11
(Ratifica Decreto Delegato 30 dicembre 2021 n.214)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 30 dicembre 2021 n.214 – Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche – Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali - promulgato:

Visto l'articolo 55, comma 1, lettera b), della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.78 adottata nella seduta del 27 dicembre 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 21 gennaio 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 dicembre 2021 n.214 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 2014 N.40 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 1

(Modifica titolo della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)

1. Il titolo della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato: “Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e dell'attività di lavoro autonomo”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 17-ter della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 17-ter della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

*“Art. 17-ter
(Attività di lavoro autonomo)*

1. La persona fisica residente nella Repubblica di San Marino che intenda svolgere un'attività economica non organizzata in forma di impresa può avviare un'attività di lavoro autonomo a condizione che si tratti di attività:
 - a) senza dipendenti, compiuta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione;
 - b) relativa a servizi per prestazioni di carattere intellettuale, amministrativa, artistica o sportiva o comunque riconducibile a discipline non convenzionali o per prestazioni manuali specializzate.
 2. I soggetti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo devono richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Attività Economiche.
 3. Può ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 chi è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 6.
 4. Per lo svolgimento di particolari attività, per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, il titolare deve essere in possesso di certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi come specificamente richiesti nell'allegato A e da leggi speciali.
 5. La sede dell'attività di lavoro autonomo può essere individuata:
 - a) presso la residenza del lavoratore autonomo, per attività di servizi per prestazioni di carattere intellettuale e/o amministrative;
 - b) in locali in uso esclusivo del lavoratore autonomo, in proprietà o in forza di titolo registrato, aventi idonea funzione urbanistica compatibile con l'attività autonoma da esercitare e in possesso delle eventuali autorizzazioni relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
 - c) senza sede fissa e con sede amministrativa presso la residenza del lavoratore autonomo; in tal caso l'attività può essere prestata presso terzi operatori economici, ma per periodi che complessivamente non possono superare i centoventi giorni annui per ogni operatore economico che usufruisce della prestazione del lavoratore autonomo; qualora la prestazione presso un operatore economico superi i tre giorni lavorativi continuativi, il lavoratore autonomo è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Ispettorato del Lavoro in base alle disposizioni, moduli e modalità attuative che verranno emanate dai competenti uffici.”
- 5 bis. Gli operatori economici che cessano la licenza individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomi per avviare una licenza individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge n.166/2013 per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.163/2013 e successive modifiche.

Art. 2-bis

(Modifiche all'allegato “A” della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'Allegato “A” della Legge 31 marzo 2014 n.40 e s.m. è così modificato:

“ALLEGATO A

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Requisiti di preparazione o esperienza professionale

1. Per il rilascio di licenza nei seguenti settori: “Installazione e riparazione di impianti”, ossia installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; “Servizi per l’igiene e la pulizia” ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l’igiene e l’estetica della persona, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l’attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
2. Per il rilascio di licenza nel settore dei “Servizi per la persona” e toelettatura di animali, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, inerenti l’attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
3. Per il rilascio di licenza nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.
4. Per il rilascio di licenza nel settore dei “Servizi sanitari ausiliari privati” ossia Fisioterapista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico, Ottico, è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:
 - a) Fisioterapista: diploma di laurea in terapeuta della riabilitazione;
 - b) Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
 - c) Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di laurea;
 - d) Ottico: diploma di abilità all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.
5. Per il rilascio di licenza relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla lavorazione a mano dell’oro, del platino, dell’argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) diploma di Maestro Orafo o frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a tre anni;
 - c) avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
6. Per il rilascio di licenza relativa a Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti, a laboratorio per panificazione o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate, alla molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli, alla lavorazione e conservazione delle carni, alla conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti, alla produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati, di acquavite e liquori e alla produzione di bevande analcoliche e di acque, occorre avere effettuato gli appositi corsi di formazione o di aggiornamento di cui al Decreto Delegato 11 luglio 2005 n.109.”.

Art. 2-ter

(Vigilanza e controllo)

1. Qualora, a seguito di verifica effettuata sul luogo di lavoro e/o controllo effettuato dall’Ufficio Attività di Controllo - Sezione Ispettorato del Lavoro, previa acquisizione di idonea

documentazione ed informazioni anche su fonti aperte o strumenti informatici, anche tramite formale convocazione di una delle parti o di entrambe, si configurino elementi tali da far emergere che le parti od il committente abbiano dissimulato un rapporto di lavoro subordinato esplicitamente escluso dall'articolo 17-ter, comma 1, lettera a) così come modificato dall'articolo 2 del presente decreto delegato; accertata l'irregolarità nelle modalità e procedure come disciplinate dall'articolo 89, commi 3, 4 e 5 della Legge 21 dicembre 2009 n. 68, l'Ufficio Attività di Controllo – Sezione Ispettorato del Lavoro comminerà le sanzioni previste dal Titolo IV del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156.

2. La dissimulazione di rapporto di lavoro subordinato tramite utilizzo di lavoro autonomo è considerata infrazione della stessa natura di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156.

3. La diffida alla regolarizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156 è sanzione alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi precedenti. L'avvio al lavoro quale lavoratore subordinato con una mansione di livello minimo pari al terzo prevista dalle declaratorie del Contratto Collettivo utilizzato dal datore di lavoro non potrà essere inferiore alla durata del formale contratto ove presente oppure di mesi dodici in caso di assenza di contratto.

4. Il licenziamento del lavoratore regolarizzato ai sensi del precedente comma prima delle scadenze previste, per causa a lui non imputabile, comporta la nullità del licenziamento e l'applicazione delle sanzioni per condotta recidivante previste dalla Legge 21 dicembre 1989 n.128.

5. L'Ufficio Attività di Controllo - Sezione Ispettorato del Lavoro provvederà, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto delegato, all'emissione di idonea circolare relativa all'applicazione del presente articolo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 gennaio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini